

Comunicata ai Capigruppo
consigliari il
Prot. n°

comunicata al Sig.
Prefetto il
Prot. n.°



COMUNE DI AMATRICE

Provincia di Rieti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

<i>N 127 delibera</i>	OGGETTO: MODIFICA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2018/2020 ANNUALITA' 2018 - DA INSERIRE NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE.
<i>Data 11-09-2018</i>	

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **undici** del mese di **settembre** alle ore **12:00**, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PALOMBINI FILIPPO	SINDACO	P
MARSICOLA AZELIO	ASSESSORE	A
LETTERA VALERIA	ASSESSORE	P

Partecipa alla seduta il Vice Segretario **ANTONIO PREITE**

Il Presidente Sig. **FILIPPO PALOMBINI**

in qualità di SINDACO

Dichiarata aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Premesso che:

- con deliberazione n.26 del 30/06/2018 il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020;
- con deliberazione n. 27 del 30/06/2018 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2018/2020;
- l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa sono legate in gran parte all'utilizzo del personale e all'assetto organizzativo e gestionale della struttura dell'Ente che deve necessariamente rispondere all'ottica della ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane disponibili, deputate, attraverso le funzioni ed i compiti svolti, al raggiungimento degli obiettivi affidati nonché ai programmi ed alle attività che l'amministrazione intende realizzare;

- **con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 09/03/2018**, avente ad oggetto “: Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018/2020” da inserire nel Documento Unico di Programmazione e Rideterminazione dotazione organica ex art. 6, comma 3, del D. Lgs. 165/2001”, esecutiva ai sensi di legge, veniva verificato l'effettivo fabbisogno di personale per l'anno 2018 e la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020 e rideterminata la dotazione organica del personale;

- con deliberazione n. 26 del 30.06.2018 il Consiglio Comunale ha approvato il documento unico di programmazione (DUP) 2018/2020 contenente il Piano Triennale del fabbisogno del Personale 2018/2020, annualità 2018;

- con deliberazione n. 27 del 30.06.2018 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

PRESO ATTO che, con la normativa sopracitata, è stata prevista la necessità di stabilire l'organizzazione e la disciplina degli uffici con i relativi fabbisogni del personale, in funzione delle finalità previste dell'art. 6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017 e cioè:

- razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
- realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori ed applicando condizioni uniformi rispetto a quella del lavoro privato;

CONSIDERATO

- che il processo di programmazione delle attività degli organi di governo è strettamente connesso alla disponibilità del personale dipendente, fermo restando il rispetto dei limiti consentiti dalla normativa e dalle disponibilità finanziarie;

- che l'art. 91 comma 1° del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, stabilisce che gli Enti Locali adeguino i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio e gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del

fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12/03/1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

- che è volontà di questo Ente effettuare l'incremento delle ore di part-time di alcuni dipendenti attribuiti ai vari Servizi dell'Ente per far fronte ai numerosi carichi di lavoro, nonché per conciliare al meglio l'orario di lavoro con l'utenza interessata nella resa dei servizi;

- che da una verifica del fabbisogno del personale, risulta necessario procedere per l'anno 2018 ad una modifica della programmazione del fabbisogno di personale in quanto nei vari Servizi dell'Ente permane la situazione di criticità sopra descritta e si rileva la necessità di far fronte a ulteriori carichi di lavoro mediante incremento delle ore di part-time di alcuni dipendenti;

RICHIAMATI gli artt. 13 e successivi del CCNL comparto Enti Locali del 2000 relativi alla flessibilità del rapporto di lavoro e al part-time;

RICHIAMATI i seguenti pareri della Corte dei Conti:

Del. n. 198/2011/PAR - Sezione Regionale di Controllo per la Toscana - secondo la quale “in virtù della Giunta Comunale n. 127 del 09/11/2017 tassatività della disposizione normativa il semplice incremento orario che non comporti una trasformazione in un contratto a tempo pieno, non rientra nella previsione dell'art. 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e quindi non va computato quale nuova assunzione. Resta peraltro fermo che la facoltà di incremento di ore lavorative può essere esercitata solo nel rispetto di tutti i vincoli di spesa che il legislatore detta per l'amministrazione, previa intesa con i propri dipendenti”;

Parere 8/2012 - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna - secondo cui “solo una trasformazione da part time a full time deve essere considerata una nuova assunzione, in quanto deve avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti vigenti in materia di assunzione, esula invece dall'ambito di applicazione della suddetta disposizione (art. 3 comma 101, Legge 244/2007) e dunque non può essere considerata una nuova assunzione, l'incremento orario di un contratto part-time, purché non si determini una trasformazione del contratto a tempo pieno e purché l'incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale. L'operazione che il Comune intende realizzare è ammissibile purché l'incremento delle ore di part-time sia tale da non determinare una trasformazione del contratto in tempo pieno e purché siano rispettati i limiti e i vincoli di cui alla normativa richiamata”;

Parere Sezione regionale di controllo per la Campania n.20/2014/Par la quale, nel ribadire le argomentazioni già espresse dalle altre sezioni regionali di controllo, statuisce che “un mero aumento orario non integra “nuova assunzione” e quindi non fa scattare la soggezione ai “limiti e divieti” alle stesse, sempreché ciò non si traduca in una mera manovra elusiva dei ridetti limiti alla capacità giuridica aventi razionalità finanziaria (SRC Sardegna n. 67/2012/PAR e SRC Lombardia n. 462/2012/PAR), sempre accertabile nell'esercizio delle proprie funzioni da parte di questa Corte”.

Parere della Corte dei Conti Campania, n. 144 del 26/05/2016, che nel solco di detto orientamento, stabilisce che per realizzare il prospettato aumento dell'orario lavorativo, è

necessario il rispetto dei limiti generali in materia di spesa per il personale. La verifica del rispetto dei predetti limiti e vincoli è rimessa all'Ente che dovrà compierla prima di attivare la modifica al contratto part-time.

CONSIDERATO quindi che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, l'incremento dell'orario di lavoro del personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale è ammissibile purché sia tale da non determinare una trasformazione in un contratto a tempo pieno, che ai sensi della normativa costituisce nuova assunzione, e purché siano rispettati i limiti ed i vincoli di cui alla normativa e alla giurisprudenza in materia di rispetto del limite massimo per la spesa del personale;

RAVVISATA la necessità di modificare la programmazione del fabbisogno del personale 2018/2020 annualità 2018 - da inserire nel Documento Unico di Programmazione prevedendo l'incremento delle ore di part-time di alcuni dipendenti, dando atto che tali incrementi non comportano la trasformazione in un rapporto a tempo pieno né costituiscono una forma di aggiramento dei vincoli alla trasformazione dei part-time in tempo pieno e, pertanto, non possono essere considerate nuove assunzioni;

CONSIDERATO che il Servizio Finanziario ha provveduto a effettuare una nuova verifica in ordine al rispetto dei suddetti vincoli in materia di personale, nella specie: - i vincoli in materia riguardano il rispetto della previsioni di cui all'articolo 1, comma 557 della Legge 296/ 2006 così come modificato dal decreto legge n. 907 2014, convertito nella legge n. 114/ 2014 che sancisce l'obbligo annuale della spesa del personale, ed in particolare, quello di non superare il tetto di spesa dato dal valore medio del triennio 2011- 2013;

- che l'incremento di spesa per l'attribuzione del trattamento economico, quale differenza stipendiale, comprensiva di oneri previdenziali, contributi assicurativi a carico dell'Ente, connesso con l'aumento della percentuale delle ore di lavoro part time per i lavoratori interessati è compatibile con i vincoli di spesa fissati dalla vigente normativa;

- che l'incremento della spesa di personale che verrà a realizzarsi non incide sull'obiettivo di progressiva riduzione programmata della spesa di personale;

- che la spesa del personale prevista nel bilancio 2018/2020 per le annualità 2019 -2020 rimane immutata per le economie verificatesi per il personale cessato nel corso del 2016/2018;

- che l'importo economico da poter utilizzare per l'aumento delle ore di part-time di cui trattasi è quantificato in € 105.873,74 annue, per una spesa mensile di € 8.822,81;

VALUTATA l'esigenza e l'utilità, pertanto, di incrementare la percentuale di tempo parziale delle seguenti categorie dell'Ente al fine di meglio assicurare l'efficienza ed il buon andamento dei servizi ed in ragione delle motivazione sopra esposte:

ANNO 2018

Non si prevedono nuove assunzioni.

INCREMENTO 8 ORE PER CATEGORIA

CATEGORIA	N. DIPENDENTI. PER CATEGORIA	ORE COMPLESSIVE. DA POTER INCREMENTARE. SETTIMANA	ORE COMPL. PER 52 SETTIMANE	TOTALE SPESA ANNUA PER CATEGORIA
A	5	40	2080	€ 27.986,00
B	12	96	4992	€ 71.292,47
C	1	8	416	€ 6.595,27
				€ 105.873,74

Preso atto del parere formulato dal Revisore;

Preso atto del parere formulato sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attestante la regolarità tecnica nonché la correttezza dell'azione amministrativa espresso dal Responsabile del Servizio I competente in materia;

Preso atto del parere formulato sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti, degli artt. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nonché la regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario competente in materia;

ATTESO che il vigente quadro normativo, con particolare riferimento all'art. 48 del D.Lgs. n°267/2000, attribuisce alla Giunta Comunale la competenza in merito;

VISTO Il D.Lgs. 267/00 recante il “Testo Unico Degli Enti Locali”; Il D.Lgs. 165/2001 recante il “Testo Unico sul Pubblico Impiego così come modificato dal D. Lgs. 75/2017;”;

Il vigente Statuto Comunale;

Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Tutto ciò premesso

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. Di modificare la programmazione del fabbisogno di personale triennio 2018/2020 annualità 2018 approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 09/03/2018 ed inserita nel D.U.P. approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 30.06.2018;
3. Di dare atto che tale modifica ed integrazione sarà recepita nel D.U.P. 2018/2020, nella parte relativa alla programmazione del fabbisogno del personale per l'anno 2018;
4. Di stabilire che saranno incrementate le ore di part-time secondo quanto di seguito dettagliato:

ANNO 2018

Non si prevedono nuove assunzioni.

INCREMENTO 8 ORE PER CATEGORIA

CATEGORIA	N. DIPENDENTI. PER	ORE COMPLESSIVE. DA POTER	ORE COMPL. PER 52 SETTIMANE	TOTALE SPESA ANNUA PER
-----------	--------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------

	CATEGORIA	INCREMENTARE. SETTIMANA		CATEGORIA
A	5	40	2080	€ 27.986,00
B	12	96	4992	€ 71.292,47
C	1	8	416	€ 6.595,27
				€ 105.873,74

5. di dare atto che l'onere derivante dall'esecuzione del presente provvedimento è compatibile con il rispetto del vincolo della spesa per il personale imposta dalla vigente normativa sulla finanza pubblica per gli Enti soggetti al patto di stabilità;

6. di dare atto che tali incrementi non comportano la trasformazione in un rapporto a tempo pieno né costituiscono una forma di aggiramento dei vincoli alla trasformazione dei part-time in tempo pieno e, pertanto, non possono essere considerate nuove assunzioni;

7. di dare atto che l'incremento delle ore di part-time avrà decorrenza con la formalizzazione di apposito "aggiornamento" dell'originario contratto individuale di lavoro dei lavoratori interessati da stipularsi ai sensi del vigente CCNL, a parziale modifica di quello originario e limitatamente ed esclusivamente a tale aspetto;

8. di dare atto che, il presente provvedimento sarà trasmesso alle Organizzazioni Sindacali ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 165/2001;

9. di demandare al responsabile del servizio personale gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento ai sensi degli articoli 107 del testo unico enti locali D.Lgs. N. 267/2000 e dell'articolo 4 comma 2 del Testo Unico Enti Locali D.Lgs. n. 165/2001.

Con successiva e separata votazione palese ad esito unanime vengono riconosciute alla presente deliberazione le condizioni di urgenza nel provvedere, e conseguentemente, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4° del T.U.E.L n.267/2000

La presente deliberazione viene così sottoscritta:

IL SINDACO

F.to FILIPPO PALOMBINI

IL VICE SEGRETARIO

F.to ANTONIO PREITE

Attesto che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Comunale dal 03-10-2018

Reg. 1648

li

IL VICE SEGRETARIO

F.to ANTONIO PREITE

E' copia conforme all'originale

li,

IL VICE SEGRETARIO

ANTONIO PREITE

La presente deliberazione trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva

li, 11-09-2018

ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 – del T.U. leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

li, 11-09-2018

IL VICE SEGRETARIO

F.to ANTONIO PREITE
